

FAQ N°1 + CHIARIMENTO

DOMANDA: Buongiorno, con la presente si chiede se è possibile partecipare alla presente procedura con un RTI nella quale sono disponibili 2 categorie OG11 classifica I in sostituzione della categoria OS28 classifica II considerata l'analogia presente tra queste categorie, fermo restando che il raggruppamento da costituire possiede i requisiti per quanto riguarda le categorie OG1 e OS30.

RISPOSTA: Come richiesto al paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara per l'esecuzione dei lavori, l'operatore economico concorrente deve possedere la qualificazione nelle seguenti categorie di lavorazioni: OG1, class. III; OS3, class. I; OS28, class. II; OS30, class. II.

Ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, tuttora vigente, la categoria OG11 è alternativa alla categoria OS3, OS28 e OS30, se ricorrono tutte le seguenti tre condizioni quantitative: $OS3 \geq 10\%$ di $(OS3+OS28+OS30)$; $OS28 \geq 25\%$ di $(OS3+OS28+OS30)$; $OS30 \geq 25\%$ di $(OS3+OS28+OS30)$.

In assenza anche di una sola delle tre condizioni rilevano le singole categorie OS.

Nel caso specifico risulta : $OS3+OS28+OS30 = € 800.676,30 = 100\%$; $OS3 = € 24.427,50 = 3,05\%$; $OS28 = € 450.620,66 = 56,28\%$; $OS30 = € 325.628,14 = 40,67\%$.

Risultando la $OS3 < 10\%$ di $(OS3+OS28+OS30)$, le categorie OS3, OS28 e OS30 non possono essere sostituite dalla OG11.

Si segnala, inoltre, che le lavorazioni della categoria OS4, OS3, OS28, OS30 sono a qualificazione obbligatoria. Il concorrente in possesso di qualificazione nella sola categoria prevalente per l'intero importo dei lavori, ai sensi del comma 1 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, ovvero qualificato nella categoria prevalente e solo in alcune delle sopra indicate categorie a qualificazione obbligatoria, è pertanto obbligato a subappaltare dette lavorazioni a impresa qualificata, purché comunque in possesso della necessaria qualificazione, ovvero a costituire un raggruppamento con un'impresa qualificata.

CHIARIMENTO

Tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute, in merito ai contenuti della FAQ N° 1 sopra riportata, si precisa che, ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, tuttora vigente, la categoria OG11 è alternativa alla categoria OS3, OS28 e OS30, se ricorrono tutte le seguenti tre condizioni quantitative: $OS3 \geq 10\%$ di $(OS3+OS28+OS30)$; $OS28 \geq 25\%$ di $(OS3+OS28+OS30)$; $OS30 \geq 25\%$ di $(OS3+OS28+OS30)$.

In assenza anche di una sola delle tre condizioni rilevano le singole categorie OS.

Tale condizione, ai sensi dell'art. 79, comma 16, sopra citato, vale **esclusivamente** ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto, e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, e rappresenta il motivo per cui nella gara sono state richieste le seguenti categorie scorporabili: OS3 - classifica I^a; OS28 - classifica II^a; OS30 - classifica II^a.

Resta, altresì, valido il principio dell'assorbimento, previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 e recentemente confermato anche dal Consiglio di Stato nel parere Sez. III, 01/02/2022, n.686, **che consente all'operatore economico che possiede la categoria generale (OG11) di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.**

I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Pertanto, gli operatori economici in possesso della categoria generale OG11 possono partecipare alla gara dimostrando i requisiti in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 con la categoria generale OG11, per la classifica corrispondente a quella posseduta in quest'ultima categoria OG11.